

FAQ

PRIMA PARTE: RISPOSTE A QUESITI DI CARATTERE GENERALE, VALIDE PER TUTTE LE MISURE

1. Posso presentare domanda se la mia impresa possiede uno dei Codici ammessi dal Bando, ma che dalla visura del registro Imprese risulta “secondario”?

Sono ammesse esclusivamente le imprese che siano in possesso di un Codice Ateco ammesso da una delle Misure del Bando e che nella visura del Registro delle Imprese risulti espressamente come "primario" o prevalente". Non sono ammesse imprese il cui Codice Ateco non sia contemplato da una delle Misure del Bando oppure risulti, sempre dalla visura camerale, come "secondario".

2. Posso presentare al Bando se non sono iscritto nè al registro delle Imprese, nè al Repertorio Economico Amministrativo (REA)?

No, il Bando prevede obbligatoriamente che siano ammesse alle Misure del Bando stesso le imprese che siano iscritte al Registro Imprese e, solo per le Misure 6 e 7 i soggetti economici che siano iscritti esclusivamente al REA. In mancanza di tali iscrizioni non è possibile presentare domanda.

3. E' dovuta l'imposta di bollo?

L'imposta di bollo non è dovuta. L'Agenzia delle Entrate lo ha chiarito nella Risposta n. 37 del 11 gennaio 2021 ad apposito Interpello sul tema, a sua volta confermata dalla Circolare della Responsabile del Servizio Gestione Responsabile della spesa della Regione Emilia – Romagna del 18 gennaio 2021: in virtù di tali pronunciamenti si opera comunque in attuazione del bando, ma prevedendo una esenzione generalizzata dall'imposta di bollo trattandosi di *"domande per il conseguimento di sussidi"* di cui all'articolo 8, comma 3, della Tabella allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642.

4. Sono previsti diversi requisiti di ingresso per un'impresa a seconda della sua dimensione (micro, piccola, media o grande)?

Non esiste un limite all'accesso al bando in virtù della dimensione di impresa. Per quanto riguarda l'indicazione della dimensione dell'impresa richiesta nel modulo di domanda, esclusivamente ai fini degli adempimenti inerenti il Registro Nazionale Aiuti, si fa riferimento alla normativa europea per la quale si definisce PMI, e nel dettaglio microimpresa, piccola impresa e media impresa, **l'impresa che rientra nei parametri in tabella:**

	microimpresa	piccola impresa	media impresa
a) dipendenti	meno di 10	meno di 50	meno di 250
b) fatturato	non superiore a € 2 milioni	non superiore a € 10 milioni	non superiore a € 50 milioni
	oppure	oppure	oppure
c) totale di bilancio	non superiore a € 2 milioni	non superiore a € 10 milioni	non superiore a € 43 milioni

I requisiti a) e b), oppure a) e c), a seconda della convenienza dell'azienda, **devono entrambi sussistere**. Per fatturato s'intende la voce A1 del conto economico redatto secondo le norme vigenti del codice civile. Per totale di bilancio s'intende il totale dell'attivo patrimoniale.

5. Quale nozione di fatturato viene considerata ai fini del requisito del calo del fatturato previsto dal bando?

La nozione di fatturato (e come si calcola il fatturato medio) si ricava dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9E del 2020. Nella domanda, con eccezione per la Misura 1 nella quale è obbligatorio indicare l'entità del fatturato realizzato negli anni 2019 (quando presente) e 2020, non occorre quantificare il calo di fatturato, ma solo autocertificarne la sussistenza: si verificherà, eventualmente, tale sussistenza nel corso dei controlli ex post.

6. Ai fini del calcolo del calo di fatturato, come deve comportarsi un'impresa che nella stessa unità locale svolge più attività e tra di esse anche quella con codice Ateco ammesso ai fini del ristoro?

Il calcolo del calo di fatturato deve essere riferito solo all'attività ammessa al ristoro e deve pertanto essere dimostrato considerando solo le operazioni eseguite e certificate nell'ambito dell'attività stessa.

7. La deroga al calo di fatturato va considerata solo per l'unità locale o per l'impresa nel suo complesso.

In alcune Misure è previsto che, a prescindere dal calo di fatturato, qualora un'unità locale sia stata attivata nel periodo 1/01/2020- 31/12/2020 essa è ammessa al contributo. Questo a prescindere anche dal fatto che l'impresa che ha attivato la suddetta unità locale sia stata avviata precedentemente a quel periodo.

8. Il ristoro contribuisce come componente positiva di reddito per le imprese beneficiarie ai fini fiscali?

No, grazie al regime di esenzione previsto dall'art. 10-bis del DL 137/2020, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 ("Interessi passivi") e 109 ("Norma generale sui componenti del reddito di impresa"), comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi (d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917).

La suddetta disposizione vale per i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi.

9. Può fare domanda un'impresa che risponde ai requisiti del bando, ma che ha formalmente comunicato alla Camera di commercio la sospensione dell'attività?

L'impresa deve essere attiva alla data di presentazione della domanda (12 maggio 2021) e deve avere sede legale (in via esclusiva per la Misura 6) o un'unità locale aperta al pubblico in Emilia – Romagna: non sarà ammessa l'impresa che alla data di presentazione della domanda risulti sospesa ai sensi di una formale comunicazione al Registro Imprese, mentre sarà ammessa l'impresa che ha deciso di tenere chiusa temporaneamente l'unità locale, ma senza comunicare al Registro Imprese la sospensione dell'attività. Non rilevano eventuali altri periodi di sospensione formale dell'attività, comunicati alla Camera di commercio.

10. Un'impresa costituita e già attiva da tempo con codici Ateco diversi da quelli ammessi dal bando, nel corso del 2020 ha avviato una delle attività ammesse. Può partecipare al bando e come si calcola in questo caso il calo del fatturato?

Ai fini del presente bando conta unicamente quando è stata attivata l'attività ammessa e il relativo codice Ateco risulti primario o prevalente nel luogo in cui viene svolta, come rilevabile dalla visura Registro Imprese.

11. L'impresa che fa domanda deve essere in regola con il pagamento del diritto annuale alla Camera di commercio?

Non è prevista che sia verificata la regolarità del pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di commercio, perché si tratta di risorse non camerali, ma della Regione Emilia – Romagna.

12. E' possibile la procura a gestire la domanda da parte dell'azienda associata, che delega l'associazione di appartenenza alla presentazione della stessa? Si può delegare per la presentazione delle domande?

Non è previsto alcun tipo di delega/procura: nel caso di presentazione obbligatoria della domanda attraverso la piattaforma ReStart è necessario che il titolare/legale rappresentante si autentichi con SPID personale (autenticazione di secondo livello con otp) o CNS. Non è possibile utilizzare lo SPID impresa.

13. E' rilevante l'ordine cronologico di presentazione delle domande?

L'ordine cronologico di presentazione della domanda non è rilevante: tutte le imprese che saranno in regola con i requisiti avranno il contributo e tutte della stessa entità.

14. Come si deve comportare un'impresa registrata con altro codice Ateco, ma con unità locali dove vengono svolte attività ammesse?

Occorre che su almeno una delle unità locali in Emilia - Romagna ci sia il codice Ateco primario o prevalente di una delle attività ammesse. Si farà comunque riferimento non al calo del fatturato globale dell'impresa, ma a quello relativo all'attività in questione in Emilia - Romagna, perché è su quella che interviene il bando ed il relativo ristoro.

15. Se il codice Ateco da Dichiarazione IVA differisce da quello in visura, quale è il prevalente ai fini dal Bando?

Il riferimento è sempre e comunque il codice Ateco primario o prevalente di svolgimento dell'attività e deve essere uno di quelli indicati: è quello verificato dalla Camera di commercio unicamente attraverso una visura del Registro delle Imprese e non è recepito nessun altro riferimento.

16. In caso di prima verifica del DURC negativo, viene comunicato sulla PEC dell'impresa?

Qualora in corso di prima istruttoria il DURC risultasse irregolare o in verifica, si comunicherà all'impresa, come da bando, che se il DURC non risulterà regolare alla data del 10 settembre 2021, il contributo non potrà essere concesso.

17. Nel caso in cui l'impresa richiedente sia in regolarità contributiva, ma non risulti regolare la posizione dei soci, può presentare utilmente la domanda per accedere al ristoro?

Con Interpello n. 2/2013, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha esplicitato il principio secondo cui, nell'ambito della verifica della regolarità contributiva, non rileva la posizione dei singoli soci delle società di capitali, trattandosi di persone giuridiche caratterizzate da autonomia patrimoniale "perfetta" e, quindi, dalla separazione completa tra il capitale sociale e il patrimonio personale dei soci.

Queste società sono regolate dal regime patrimoniale civilistico e, in quanto titolari di un proprio patrimonio del tutto autonomo e distinto da quello dei soci, rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti del proprio patrimonio.

Diverso il caso delle società di persone, per le quali, conclude l'Interpello, la verifica è necessaria in relazione al versamento contributivo dovuto dal socio sulla propria posizione.

Come noto, ai sensi di quanto normato nel codice civile, relativamente alle società di persone sul patrimonio sociale possono trovare soddisfazione i creditori personali del socio e i creditori sociali possono procedere sul patrimonio personale dei soci.

Quanto sopra è stato già evidenziato dal Ministero con circ. n. 5/2008 laddove prevede che ai fini del rilascio del documento rileva anche la regolarità della posizione contributiva del titolare dell'impresa con dipendenti ovvero quello del singolo lavoratore autonomo artigiano o non artigiano iscritto alle speciali gestioni previdenziali (circ. MINILAV 5/2008).

18. Se lo stesso legale rappresentante è titolare di due imprese distinte, che posseggono entrambe i requisiti per poter richiedere i contributi, anche a valere sulla stessa Misura ed accede con unico Spid o Pin dispositivo, può richiedere un contributo per ognuna delle due imprese?

Sì, il legale rappresentante può inviare una domanda per ognuna delle due imprese utilizzando lo stesso Spid o PIN dispositivo.

19. È possibile che sia riconosciuto il requisito dell'iscrizione al REA a seguito della richiesta da parte di una associazione alla Camera di commercio di iscrizione retroattiva alla data del 1/1/2019?

No. Non va confusa la data di inizio attività con la data di iscrizione al REA. L'associazione che faccia domanda di iscrizione di una posizione REA, ai fini della presentazione della richiesta di contributo a valere sul presente bando, potrà ottenerla, ma solo l'inizio attività potrà essere registrata con data retroattiva, mentre l'iscrizione al REA porterà la data della richiesta, in questo caso, successiva per forza al 31/12/2020, mentre il bando richiede quale requisito l'iscrizione al REA al 31/12/2020.

20. Il Codice Ateco prevalente risultante al Registro delle Imprese deve coincidere con quello dichiarato all'Agenzia delle Entrate?

Ai fini dell'ammissibilità della domanda di contributo si fa riferimento ai Codici, primario o prevalente, risultanti al Registro delle Imprese.

SECONDA PARTE: QUESITI RELATIVI ALLE SINGOLE MISURE

MISURA 2 - Ristori alle imprese che esercitano l'attività di commercio su area pubblica nelle fiere e l'attività di ristorazione ambulante

21. Con riferimento alla Misura 2 (art. 3.4) lett. a, è ammessa l'impresa che risulti iscritta al Registro delle Imprese con Codice Ateco 47.8?

Sì, nonostante il Codice Ateco 47.8 "Commercio al dettaglio ambulante", non sia espressamente indicato tra quelli ammessi, è da intendersi ammissibile trattandosi del Codice del Gruppo di cui fanno parte tutti i Codici delle Classi e Categorie ammesse.

22. Con riferimento alla Misura 2, lett. a) e al requisito che prevede che possano presentare domanda le imprese *"in possesso di almeno un titolo autorizzativo per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche e della relativa concessione di posteggio per la specifica fiera. Tali imprese, inoltre, devono avere maturato nel corso dell'anno 2019, presenze per un minimo di 50 giornate in fiere così come definite dall'art. 27, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 114/1998, regolarmente istituite dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti"*, come sono individuabili i soggetti destinatari della misura, in relazione ai titoli abilitativi posseduti e alle presenze maturate?

Possono presentare domanda le imprese in possesso di almeno un titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio in una fiera. A tal fine sono ritenuti validi i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione ai sensi della lett. a) del comma 1 dell'art. 28 del d.lgs. n. 114/1998 (c.d. di tipo A);
- autorizzazione ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 28 del d.lgs. n. 114/1998 (c.d. di tipo B);
- SCIA o comunicazione per voltura di uno dei titoli abilitativi sopra indicati, a seguito di trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di essa;

- titoli abilitativi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle forme previste dalle altre regioni italiane;
- autorizzazione corrispondente a quella di cui lett. b) del comma 1 dell'art. 28 del d.lgs. n. 114/1998, rilasciata da un paese appartenente all'Unione Europea.

Per potere accedere alla misura in oggetto è inoltre necessario che le imprese abbiano maturato, nel corso dell'anno 2019, presenze per un minimo di 50 giornate in fiere così come definite dall'art. 27, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 114/1998, regolarmente istituite.

Ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 114/1998, *“per presenze effettive in una fiera”* si intende *“il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.* Per maturare, quindi, presenza ad una fiera non è sufficiente partecipare alle procedure selettive per la concessione di un posteggio per il periodo corrispondente alla durata della manifestazione (in Emilia-Romagna presentando domanda di partecipazione almeno 60 giorni prima dello svolgimento della fiera) o partecipare alla spunta, né essere inseriti nelle relative graduatorie, ma avere materialmente ottenuto la concessione del posteggio ed averlo utilizzato. Le presenze dichiarate saranno verificate presso il comune ospitante la fiera.

Il conteggio delle presenze, inoltre, è posto in relazione alle autorizzazioni utilizzate dall'operatore, quindi se lo stesso operatore ha partecipato alla fiera come assegnatario di più posteggi, la presenza in una determinata giornata di svolgimento della fiera è conteggiata con riferimento a ciascuna autorizzazione utilizzata dall'operatore.

23. Nella Misura 2 lett. a) del bando (art. 3.4) cosa si intende per “fiere”? Rientrano in tale accezione mercati, feste patronali, sagre, etc.?

La misura prevede che possano partecipare al bando le imprese esercenti l'attività di commercio su aree pubbliche che, tra l'altro, abbiano maturato nell'anno 2019 almeno 50 giornate di presenza effettiva nelle “fiere così come definite dall'art. 27, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 114/1998, regolarmente istituite dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti”.

Ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 114/1998 per fiera si intende “la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività”. La locuzione “regolarmente istituite dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti” precisa che deve trattarsi di fiere formalmente istituite dai comuni, ovviamente ai sensi della vigente disciplina di settore.

Non rientrano nella definizione di fiera di cui alla citata disposizione i mercati, i mercatini, le manifestazioni fieristiche di qualunque tipologia ancorché a rilevanza locale, le sagre paesane, le feste patronali, le iniziative folcloristiche locali ed altre iniziative comunque denominate che non siano state istituite e regolamentate dal comune come fiere ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 114/1998 e pertanto la partecipazione alle stesse è esclusa dal conteggio delle giornate di presenza ai fini della misura in oggetto.

In caso di dubbi circa la natura della manifestazione cui si è partecipato è necessario chiedere chiarimenti al comune ospitante, il quale preciserà se trattasi di fiera per il commercio su aree pubbliche ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 114/1998.

24. Nella Misura 2 lett. a) del bando (art. 3.4) sono escluse le imprese del commercio su aree pubbliche che esercitano l'attività nei mercati?

La misura prevede che possano partecipare al bando gli operatori del commercio su aree pubbliche che abbiano maturato nel corso del 2019 almeno 50 giornate di presenza effettiva nelle fiere di cui all'art. 27, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 114/1998, istituite ai sensi di legge dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti.

I mercati (ordinari, a merceologia esclusiva, straordinari) non rientrano nella definizione di fiera di cui alla citata disposizione, quindi la partecipazione a dette manifestazioni non rileva per il conteggio delle giornate di presenza ai fini della misura in oggetto.

Ciò non esclude che un operatore del commercio su aree pubbliche che abbia svolto l'attività sia in mercati che in fiere possa partecipare al bando, a condizione che abbia maturato nel corso del 2019 almeno 50 giornate di presenza effettiva nelle fiere di cui all'art. 27, comma 1, lettera e) del d.lgs. n. 114/1998.

25. Ai fini del conteggio del numero di presenze maturate nell'anno 2019, viene considerata esclusivamente la partecipazione a fiere organizzate nell'ambito della Regione Emilia-Romagna?

No, sono considerate valide anche le presenze maturate partecipando a fiere che si sono svolte in altre regioni, purché si tratti, ovviamente, di fiere per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, quindi istituite ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. n. 114/1998 o delle specifiche discipline regionali come manifestazioni caratterizzate dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, restando esclusa ogni altra tipologia di manifestazione, comunque denominata, avente diverse caratteristiche, anche qualora alla stessa fosse ammessa la partecipazione di soggetti che sono anche abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

In caso di dubbi circa la natura della manifestazione cui si è partecipato è necessario chiedere chiarimenti al comune ospitante, il quale preciserà se trattasi o meno di fiera per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

MISURA 4 - Ristori alle imprese che esercitano l'attività di gelateria, pasticceria e altre attività da asporto e ristorazione

26. Un'impresa che si è attivata nei mesi di novembre o dicembre 2019 e per la quale non è possibile fare un calcolo attendibile del calo di fatturato medio rispetto a novembre - dicembre 2020 come si deve comportare?

Le imprese che hanno avviato l'attività nell'ultimo bimestre del 2019, così come quelle che l'hanno avviata dal 1 gennaio al 1 novembre 2020 (previsione, per queste ultime, esplicitata dal bando), se hanno i requisiti, vengono ammesse ovvero si prescinde dal calo del fatturato.

MISURA 5 - Ristori ai gestori di palestre

27. Una Società Sportiva Dilettantistica iscritta al Registro delle Imprese ed avente come Codice attività prevalente uno di quelli ammessi alla misura, può presentare domanda anche in presenza di soli ricavi istituzionali e non commerciali?

Sì. I "ricavi" o gli "incassi istituzionali" rappresentano la voce standard di tutti i bilanci delle società sportive che operano applicando la L. 398/91. L'importante è poter desumere il calo di fatturato previsto dal Bando. E questo deve risultare possibile in quanto le SSD, ma anche le ASD, iscritte al Registro delle Imprese hanno l'obbligo di presentare alla Camera di commercio competente per territorio il proprio bilancio.

MISURA 6 - Ristori alle imprese del settore cinematografico

28. Con riguardo alla Misura 6 "Ristori alle imprese che operano nel settore cinematografico", lettera D) relativa a soggetti con Codice Ateco (primario o prevalente) "33.13.01 Riparazione e manutenzione di apparecchiature ottiche, fotografiche e cinematografiche", cosa si intende con "imprese il cui fatturato dell'anno 2019 sia prevalentemente composto da beni e servizi a favore delle sale cinematografiche"?

In questo caso con “prevalentemente” si intende che oltre il 50% del fatturato nel 2019 sia stato composto da erogazione di beni e servizi a favore delle sale cinematografiche, attestato da relativa documentazione fiscalmente valida.

MISURA 7 – Ristori alle imprese culturali

29. Rientrano nel calcolo del fatturato di cui alla Misura 7 anche i corrispettivi specifici percepiti dalle associazioni culturali per servizi erogati ai propri soci/associati.

Sì, nel calcolo del fatturato vanno ricompresi anche i corrispettivi percepiti dalle associazioni culturali per servizi erogati ai propri soci.

30. Nei "finanziamenti pubblici di competenza dell'anno (sovvenzioni, contributi, incentivi, ristori, ecc)", previsti dalla Misura 7, sono ricompresi anche i contributi in de minimis?

Sì, sono ricompresi.

31. Le attività ammesse dalla Misura 7 che siano state attivate nel corso del 2020 possono accedere al contributo previsto?

No, il requisito del calo del fatturato 2020 su 2019 e la modalità espressa di calcolo del pro-quota solo per le imprese nate nel 2019 lo esclude di fatto.

32. Con riferimento al requisito di cui al punto c) della Misura 7 lett. B, cosa si intende per “festival e/o rassegne”?

Si fa riferimento ad una tipologia di appuntamento che si caratterizza come festival/rassegna culturale, per cui esiste una specifica programmazione di carattere culturale con relativa comunicazione (promozione con manifesti, programmi on-line, ecc.) ad esempio: “Festival di teatro di strada”, “Festival della canzone popolare” o “Rassegna di teatro per ragazzi”, mentre non rientrano nella tipologia le sagre, feste del Patrono, le “feste della birra”, gli eventi, le manifestazioni e le fiere di promozione di prodotti enogastronomici, eventi e feste mirati alla valorizzazione del tessuto commerciale e produttivo, gli eventi, le manifestazioni, le feste finalizzate ad animare i mercati e i centri storici in occasione delle festività natalizie, ecc.